

	<b>Accordo di collaborazione scientifica</b>	
	<b>tra</b>	
	<b>L' Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute</b> (di seguito anche "DSM-UniTS"), codice fiscale 80013890324, con sede legale in Piazzale Europa 1, 34137, Trieste, e sede operativa in Strada di Fiume, 447, c/o Ospedale di Cattinara, 34149, Trieste, rappresentata dal Direttore pro tempore, prof. Nicolò de Manzini, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore di Dipartimento come definito dall'art. 54 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,	
	<b>e</b>	
	<b>l'Associazione Le Buone Pratiche ONLUS</b> (di seguito anche "BP Onlus"), con sede in Trieste, piazza S. Giovanni 6, codice fiscale 90120940326, nella persona del Presidente, nonché legale rappresentante prof. Bruno Zvech, di seguito denominata "BP Onlus",	
	<b>Premesso che</b>	
	- BP Onlus è un'associazione costituita il 4 agosto 2008 (Atto costitutivo registrato in data 11.8.2008 n. 6229 serie 3) che persegue finalità di solidarietà sociale, operando nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria e della formazione per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, favorendo, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati, iniziative che abbiano per oggetto la prevenzione del disagio nelle fasce di soggetti fragili;	
	- BP Onlus intende sostenere l'attività dei Servizi Pubblici, tramite la messa in campo di risorse professionali aggiuntive e innovative che operino in un'ottica di prevenzione	

ed educazione, creando collegamenti a rete con il sistema dei progetti territoriali e pertanto si propone di sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici e privati che operino nei settori di proprio interesse;

- BP Onlus sta svolgendo il progetto "*Matti per lo sport: miglioramento delle prassi di recovery attraverso l'attività sportiva per le persone con disagio psichico. Creazione di un network fra associazioni, i familiari e i servizi di salute mentale territoriali*", finanziato da Beneficentia Stiftung per euro 45.000,00

- il progetto di cui al punto precedente ha una durata di 36 mesi, avrà inizio in data 1.1. 2019 e terminerà il 31.12.2021

- per l'attuazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi previsti risulta necessario avvalersi del supporto scientifico dell'Unità Clinica Operativa di Clinica Psichiatrica del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste;

- l'art. 22 della L. 30.12.2010, n. 240, e il D.M. 09.03.2011 n. 102 prevedono la possibilità per le Università e altri Enti di ricerca di conferire contratti per lo svolgimento di attività di ricerca (di seguito denominati assegni).

Tutto ciò premesso, DSM-UniTS e BP Onlus, di seguito denominate anche "le parti", convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 1 Oggetto**

1.1 Oggetto del presente accordo è una collaborazione tra BP Onlus e DSM-UniTS per il conferimento di un assegno di ricerca, di cui all'art. 22 della L. 30.12.2010,

n. 240, di durata annuale, con profilo di psicologo-psicoterapeuta, che sarà impiegato nell'ambito del progetto "Matti per lo sport".

1.2 L'assegno potrà essere conferito solamente a studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca, in possesso del diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore ai quattro anni).

## **Art. 2 Responsabili della Convenzione**

2.1 I responsabili per l'attività oggetto della presente Convenzione sono:

- per DSM-UniTS la prof.ssa Elisabetta Pascolo-Fabrizi;

- per BP Onlus la dotf.ssa Nora Coppola

2.2 Entrambi i Responsabili assumono il ruolo di raccordo funzionale di tutte le attività volte all'attuazione della presente convenzione.

2.3 Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Responsabile di propria nomina con altro Responsabile, dandone tempestiva comunicazione scritta alla controparte.

## **Art. 3 Attività dell'assegnista di ricerca**

3.1 L'assegnista di ricerca sarà impiegato nella mappatura e nel censimento delle realtà territoriali esistenti nell'ambito delle pratiche sportive connesse al recovery rivolte, in linea generale, a persone con disagio psichico.

3.2 Nello specifico, le attività previste per l'assegnista sono le seguenti:

1. valutare il numero e la distribuzione dei servizi territoriali associazionistici - nel panorama triestino - il cui obiettivo statutario sia quello di offrire servizi di recovery per mezzo di pratiche sportive dedicate a persone portatrici di disagio psichico; 2. verificare, attraverso il contatto con i principali referenti dei servizi di salute mentale territoriale e specialisti del settore, la presenza di associazioni

	che allo stato attuale, pur offrendo servizi di recovery sportiva, non appaiono	
	nelle più comuni ricerche desk; 3. valutare la messa in rete delle associazioni	
	esistenti e i principali canali di promozione usati per giungere agli interessati; 4.	
	costruire un database completo per gli enti associazionistici che svolgano	
	azioni di recovery sportiva identificandoli in base al target diviso per genere, ti-	
	pologia di disagio, territorialità.	
	3.3 L'attività dell'assegnista si svolgerà nelle sedi della BP Onlus e del DSM-UniTS	
	3.4 Per lo svolgimento delle attività di ricerca svolte dall'assegnista, DSM-UniTS met-	
	terà a disposizione le proprie strutture e risorse scientifiche.	
	3.4 Il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca corrisponde al responsabile del	
	DSM-UniTS di cui al precedente articolo 2.	
	<b>Art. 4 Finanziamento</b>	
	4.1 Il costo stimato per l'erogazione dell'assegno di ricerca di cui all'art. 1 è di	
	€30.000,00.	
	4.2 DSM-UniTS si impegna a bandire un assegno di ricerca annuale per un costo	
	complessivo, lordo Ateneo, di €29.000,00.	
	4.3 I restanti €1.000,00 saranno utilizzati esclusivamente nel caso in cui il costo com-	
	plessivo, lordo Ateneo, dell'assegno debba essere adeguato a maggiore importo	
	per eventuali variazioni previste per legge.	
	4.4 BP Onlus si impegna a versare il 40% del costo stimato di cui al comma 4.1, pari	
	a €12.000,00, entro 30 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 1 a:	
	<i>Università degli Studi di Trieste – Dipartimento Universitario Clinico di Scienze</i>	
	<i>Mediche, Chirurgiche e della Salute c/c n. IT12S0200802223000101422232 -</i>	

*UniCredit Banca S.p.A. – Agenzia Trieste Fabio Severo – (cod. ABI 02008 – cod. CAB 02223); causale: finanziamento assegno “matti per lo sport”.*

4.5 La restante quota, pari ai costi effettivamente sostenuti dal DSM, escluso quanto già versato, di cui al comma 4.4, verrà corrisposta a saldo da BP Onlus, entro 30 giorni dall’invio, da parte del DSM, di una relazione scientifica dell’assegnista e dei cedolini paga erogati, per rendicontare le spese effettivamente sostenute.

#### **Art. 5 Mancato utilizzo del finanziamento**

5.1 In caso di mancato utilizzo dell’intero importo del finanziamento di cui all’art. 4, per vicende relative al rapporto contrattuale tra DSM-UniTS e il vincitore della selezione per il conferimento dell’assegno, il Consiglio di Dipartimento delibererà se avvalersi o meno della graduatoria relativa all’assegno, se presente. Nel caso in cui tale graduatoria risultasse insufficiente, o venisse deliberato di non avvalersene, o nel caso in cui non fosse stato individuato un vincitore, le Parti potranno concordare l’emissione di un nuovo bando per il medesimo assegno o la restituzione del finanziamento non speso.

5.2 In caso di utilizzo solo parziale del finanziamento di cui all’art. 4, per vicende relative al rapporto contrattuale tra il Dipartimento e il vincitore della selezione per il conferimento dell’assegno oggetto della presente Convenzione, sarà possibile agire con lo scorrimento della graduatoria, o un nuovo bando, in analogia all’art. 5.2, esclusivamente nel caso in cui la quota residua del finanziamento sia almeno pari all’importo minimo di cui all’art. 22, comma 7 della L. 30.12.2010, n. 240. Nel caso in cui ciò non risulti possibile, si potrà procedere in analogia al comma. 5.1 a condizione che le Parti individuino delle risorse aggiuntive per raggiungere tale importo minimo.

**Art. 6 Durata e recesso**

6.1 Per "data di sottoscrizione" si intende la data dell'ultima firma.

6.2 La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione fino al termine dell'erogazione dell'assegno di ricerca di cui all'art. 1, o fino alla comunicazione al DSM-UniTS da parte di BP Onlus della decisione di richiedere la restituzione, ai sensi dell'articolo 5, di quando erogato.

**Art. 7 Proprietà e utilizzo dei risultati**

7.1 I risultati dell'attività svolta dall'assegnista di ricerca sono di proprietà dell'Università degli studi di Trieste.

7.1 Qualora DSM-UniTS o BP Onlus intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione o esporli o farne uso in occasioni di congressi, convegni, seminari o simili, sempre e soltanto a scopi scientifici, saranno tenuti a darne reciproco congruo avviso e, in ogni caso, dovrà sempre essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito della presente Convenzione e l'assegnista di ricerca in oggetto indicato tra gli autori.

7.2 Nel caso in cui l'assegnista di ricerca contribuisca ad ottenere eventuali invenzioni e scoperte generate congiuntamente dalle Parti nel progetto "Matti per lo sport" ("Invenzioni Congiunte"), tali invenzioni e scoperte costituiranno proprietà intellettuale congiunta delle parti. In caso di Invenzioni congiunte, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. L'eventuale brevettazione delle Invenzioni Congiunte conseguite in occasione dell'esecuzione del presente Accordo sarà oggetto di separato accordo fra le Parti. La ripartizione della titolarità avverrà

sulla base dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. DSM-UniTS e BP Onlus concorderanno mediante tale separato accordo anche le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei risultati. L'accordo terrà comunque conto dei rispettivi regolamenti in materia di proprietà intellettuale delle Parti. Ciascuna parte è tenuta a divulgare all'altra ogni invenzione o scoperta derivante dal Progetto al momento del suo concepimento.

#### **Art. 8 Regime di segretezza**

Le parti e tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e delle informazioni.

#### **Art. 9 Trattamento dei dati personali**

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

#### **Art. 10 Controversie**

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

#### **Art. 11 Imposta di bollo**

Il presente accordo viene redatto in duplice copia ed è soggetto a imposta di bollo alla quale provvederà ciascuna parte per l'esemplare di propria spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste **21 DIC 2018**

Università degli Studi di Trieste


Associazione Le Buone Pratiche ONLUS

Dipartimento Universitario Clinico di

Scienze Mediche, Chirurgiche e della

Salute

Prof. Nicolò de Manzini



Prof. Bruno Zvech

